

ORIGINALE

N. 217488/07 R.G.A.C.

9748

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'udienza del 29 maggio 2008 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 217488/07 R.G.A.C. e vertente

TRA

██████████ elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 441, presso lo studio degli Avv.ti M. S. Toniolo e P. Marini che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti

- ricorrente -

E

TRAVIS GROUP s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Tivoli (RM), via Ponte Gregoriano 24, presso lo studio dell'Avv. C. Carli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

- resistente -

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma il nominato in epigrafe, premesso di essere dipendente della società resistente dal 2006 e di essere stato illegittimamente licenziato in data 2/10/06 a seguito di procedimento disciplinare, chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento occorsogli con conseguente condanna della società resistente alla reintegra in servizio con tutte le conseguenze di legge, con vittoria di spese.

La società resistente si costituiva eccependo nel merito l'infondatezza del ricorso.

La causa, ritenuta superflua, *re melius perpensa*, qualsiasi attività istruttoria, veniva discussa e decisa previo deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda merita accoglimento.

Invero il licenziamento intimato al ricorrente non appare formalmente corretto rispetto a quanto previsto dalla legge così come interpretata dalla giurisprudenza prevalente.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inadeguata ad assolvere il fine cui la norma tende" (in tal senso Cass., sez. lav., 20 maggio 2002, n. 7316, Cass., sez. lav., 26 febbraio 2002, n. 2853).

Ciò posto, per quel che riguarda l'unica contestazione presa a base del licenziamento irrogato, e cioè "gli atteggiamenti e comportamenti scorretti, minacciosi ed ingiuriosi nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente, oltre che nei confronti dei suoi colleghi e sottoposti", lamentati dall'azienda resistente, essa appare priva di ogni e qualsiasi specificazione, e per questo inadeguata ad individuare con chiarezza l'addebito disciplinare e permettere l'esercizio del compiuto diritto di difesa.

Per le altre contestazioni che, in base a quanto dedotto dalla stessa società resistente nella lettera di licenziamento e in quella di spiegazione dei motivi, non hanno concorso a determinare il recesso, oltre a quanto dichiarato dal ricorrente in sede di giustificazioni, va evidenziato quanto segue.

In ordine alla presunta "lavorazione del denaro con modalità scorrette", o alle "comunicazioni telefoniche" in cui il ricorrente si intratteneva con gli ex colleghi, la società resistente non ha indicato in cosa consistesse la scorrettezza della lavorazione, o quando sarebbero state effettuate le chiamate "incriminate", o da chi il ricorrente sarebbe stato sentito mentre era al telefono e quando ciò sarebbe precisamente avvenuto.

Pertanto, la contestazione è totalmente generica e, comunque, priva di qualsiasi fondamento, non essendo neanche possibile un'eventuale difesa sul punto.

La resistente contesta, poi, al ricorrente che "le mazzette di banconote lavorate, da versare alla Banca d'Italia non erano state timbrate come impone la corretta procedura e pertanto l'Istituto ha rigettato il versamento".



M

Il ricorrente in sede disciplinare ha risposto compiutamente e analiticamente, adducendo che le banconote in questione erano "già state timbrate in modo errato" e che, dopo essersene reso conto, ha contattato "Bankitalia nella persona del cassiere", e si è accordato "sull'invio delle bollette da 20 € in due trance saltando la procedura del datario".

Il ricorrente, inoltre, ha sottolineato in sede disciplinare come, ammesso e non concesso che il rigetto del versamento sia avvenuto, "ciò non avrebbe comportato un non preventivato esborso economico, bensì un lavoro che in ogni caso si sarebbe dovuto fare sin dall'inizio", prima del suo arrivo.

La società resistente sostiene inoltre che il ricorrente ha disposto "che le banconote logore e false venissero inserite nelle mazzette delle banconote legali, nonostante le perplessità degli operatori".

Premesso che i falsi sono individuati dalle macchine ed immediatamente verbalizzati e videoregistrati (la documentazione ed i falsi sono poi inviati in Bankitalia), v'è da dire che il ricorrente non ha disposto la selezione delle banconote da 20 €, per la semplice e determinante ragione che Capitalia versa quotidianamente le banconote di 20 € in Bankitalia, a prescindere che la banconota sia "buona o logora".

Pertanto, il ricorrente ha ritenuto in buona fede inutile e dispendiosa la suddivisione di banconote in buone condizioni.

Anche circa l'episodio del surplus di banconote inviate alla lavorazione, che parte resistente sostiene il ricorrente avrebbe messo da parte "omettendo di avvisare il mittente", il ricorrente ha dato spiegazioni in sede disciplinare.

Infatti, è successo "una volta che un operatore in fase di quadratura ha riscontrato una eccedenza su un incasso".

Pertanto, non potendo risalire al cassiere specifico che aveva versato in eccedenza, il ricorrente avrebbe ritenuto opportuno e logico tenere in sospenso la banconota in attesa di un colloquio telefonico "con il mercato versante".



Peraltro il ricorrente ha prontamente avvertito la dirigenza, alla quale è stata consegnata la banconota in eccedenza.

Inoltre il ricorrente sottolinea come, senza il suo "avallo", da un versamento della SITVAL sono stati versati dei valori in più rispetto alla distinta e che tali valori sono stati presi in consegna in attesa di chiarimenti.

Infine, per quanto riguarda l'ultima contestazione in ordine al preteso delegare i problemi rientranti nelle sue mansioni ai suoi sottoposti, la contestazione è talmente generica da non permettere alcun tipo di difesa.

Alla luce di questi elementi, *re melius perpensa*, questo giudice ha ritenuto inutile escutere i testimoni inizialmente ammessi, in quanto superflui alla luce delle considerazioni sopra svolte.

Il licenziamento disciplinare pertanto va annullato; di conseguenza il lavoratore va reintegrato in servizio con tutte le conseguenze di legge in ordine alle retribuzioni non corrisposte, essendo notoria la circostanza che la società resistente abbia più di quindici dipendenti su Roma e pertanto si verta in tema di stabilità reale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

DISPOSITIVO

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a parte ricorrente da parte resistente in data 2/10/06;

condanna parte resistente all'immediata reintegrazione in servizio di parte ricorrente nelle proprie mansioni o in altre equivalenti nonché al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori come per legge dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

condanna parte società resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.750,00, oltre IVA e CPA.

Roma, 29 maggio 2008

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE C2
Benedetta Molinèse



IL CANCELLIERE C1
Benedetta Molinèse

Handwritten signature of the judge.